



COMUNE DI MAGLIASO

Ordinanza municipale

Concernente gli incentivi per l'efficienza energetica e l'impiego delle energie rinnovabili nell'edilizia

Motivazione

I Comuni possono contribuire in modo decisivo al raggiungimento degli obiettivi di politica energetica e climatica della Svizzera. Coinvolgendo e sostenendo direttamente e indirettamente i privati, essi possono creare le condizioni ideali per l'adozione di misure spontanee in linea con gli indirizzi della politica energetica.

Il Municipio di Magliaso intende rendersi parte attiva e quindi desidera promuovere ed incentivare il risparmio energetico per sensibilizzare i cittadini sulla possibilità di realizzare costruzioni a basso consumo energetico e di sistemi di riscaldamento a energia rinnovabile.

Il Municipio

Richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- la Legge edilizia ed il relativo Regolamento di applicazione;
- la Legge federale sull'energia (LEne);
- la Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO₂;
- la Legge cantonale sull'energia ed il Decreto esecutivo sui provvedimenti di risparmio energetico nell'edilizia (in particolare le accresciute esigenze a favore dell'uso di energie rinnovabili contemplate dagli art. 9, 10 e 11);
- la RM n° 337 del 16 gennaio 2017;
- la RM n° 349 del 6 febbraio 2017, con la quale si modifica l'ultimo paragrafo dell'art. 2, inerente il contributo per gli impianti fotovoltaici;

decreta:

Art.1 Beneficiari

Coloro che realizzano nuove costruzioni o risanano edifici esistenti a basso tenore energetico e/o sistemi di riscaldamento ad energia rinnovabile sul territorio della giurisdizione comunale di Magliaso.

Art. 2 Campo d'applicazione

Il Municipio corrisponde, su richiesta, a ciascun beneficiario un contributo, una tantum, secondo i seguenti parametri:

- il 50% del sussidio cantonale riconosciuto per la costruzione di edifici certificati Minergie, ritenuto un importo massimo di CHF 7'000.00;
- il 50% del sussidio cantonale riconosciuto per il risanamento di edifici abitativi, la cui costruzione è precedente all'anno 2000, ritenuto un importo massimo di CHF 5'000.00;
- il 50% del sussidio cantonale riconosciuto per il risanamento energetico, che comprendano cumulativamente la sostituzione dei serramenti, il risanamento delle facciate e del tetto; i coefficienti degli elementi costruttivi devono rispettare quelli indicati dal "programma edifici" federale, ritenuto un importo massimo di CHF 3'000.00;
- il 50% del sussidio cantonale riconosciuto per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento a fonte fossile o elettrico (diretto o accumulazione) con impianto a termopompa, ritenuto un importo massimo di CHF 1'500.00;
- per gli impianti fotovoltaici è riconosciuto un contributo unico di CHF 500.00, oltre a CHF 50.00 per ogni KWp installato, ritenuto un importo massimo di CHF 1'000.00.

Art. 3 Richiesta di contributo

Allegata alla domanda di costruzione dovrà essere presentata una relazione tecnica dettagliata e specifica delle misure adottate relative all'articolo 2.

Il calcolo del risparmio dovrà essere allestito in base alle normative cantonali e federali vigenti.

Tutte le condizioni riportate sull'avviso cantonale e sulla licenza edilizia devono essere integralmente ossequiate.

Art. 4 Organo decisionale

Il Municipio è competente a decidere sul versamento del contributo.

Art. 5 Controlli

Prima dell'occupazione dell'edificio e della concessione del permesso di abitabilità, deve essere chiesta al Municipio la verifica sul posto dell'intervento realizzato.

Il Municipio può avvalersi della collaborazione dei competenti uffici cantonali, in modo particolare della SPAAS, Ufficio risparmio energetico.

Art. 6 Modalità di versamento del contributo

Al momento del rilascio del permesso di abitabilità, ritenute ossequiate tutte le condizioni della presente ordinanza, su richiesta dell'istante il Municipio provvede al versamento del contributo calcolato secondo l'articolo 2.

Art. 8 Condizioni generali

Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di provvedimenti già obbligatori a norma di legge.

L'erogazione dei contributi/incentivi è vincolata alla disponibilità del credito annuale stanziato. Nel caso in cui quest'ultimo sia superato, le richieste in sospeso vengono inserite in una lista di attesa ed evase l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito.

Art. 9 Casi particolari

Eventuali casi particolari non contemplati dalla presente ordinanza verranno decisi di volta in volta dal Municipio.



Art. 10 Pubblicazione e termini di ricorso

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito del Comune per un periodo di 30 giorni, dall'8 febbraio 2017 al 9 marzo 2017.

Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2017, scaduto il periodo di pubblicazione, sostituendo e annullando l'ordinanza approvata il 16 gennaio 2017.

Per il Municipio:
Il Vicesindaco:  A. Kundert
Il Segretario:  M. Rezzadore

